

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

CLIRSO70R69H224X

Via G. D' Annunzio N. 20/A

89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Fax 0965/812603

ECC. MO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ORDINARIO EX ART. 414 C.P.C.

CON

CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

EX

ART. 700 C.P.C.

Nell' interesse di **NOVELLO VINCENZO (C.F. NVLVCN76A14H403L)** nato in Rocca di Neto (KR) il 14.01.1976, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea (**C.F. CLIRSO70R69H224X**) ed elettivamente domiciliato presso questo Studio Legale sito in Via G. D' Annunzio N. 20/A – Reggio Calabria.

Si chiede che le comunicazioni del presente procedimento vengano trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

PARTE RICORRENTE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA nella persona del legale rappresentante pro tempore – tutti rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via Alfredo Testoni N.6 – Bologna;

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO << BISMANTOVA >> DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) nella persona del legale rappresentante pro tempore – tutti rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via Alfredo Testoni N.6 – Bologna;

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO <<MATTEO MARIA BOIARDO >> DI SCANDIANO (RE) nella persona del legale rappresentante pro tempore – tutti rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via Alfredo Testoni N.6 – Bologna;

PARTE RESISTENTE

AVVERSO E PER

- 1) L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **NOVELLO VINCENZO**, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Reggio Emilia per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA)



e di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021, al reinserimento/permanenza per il triennio 2021/2024 con il punteggio spettante pari a, rispettivamente, per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 11,10 e non pari a 6,60 come illegittimamente rettificato - per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 8,50 e non pari a 6,60 come illegittimamente rettificato.

- 2) L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di NOVELLO VINCENZO, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Reggio Emilia per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS) e Assistente Amministrativo (AA), di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 e valevoli per il triennio 2021/2024, previo reinserimento nelle suddette con il punteggio spettante pari a 11,10 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) e con il punteggio pari a 8,50 per il profilo di Assistente Amministrativo, all' immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo determinato Prot. N. 257 del 14.01.2022 stipulato per l'a.s. 2021/2022 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo << Matteo Maria Boiardo >> ed al riconoscimento di detto periodo di servizio, anche quello da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previa disapplicazione, ove occorra, del *DECRETO DEL 01.03.2022 PROT. N. 2055/VII.1-U A SOTTOSCRIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO << BISMANTOVA> > DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)* nella parte in cui procede alla <<rideterminazione del punteggio attribuito al Sig. Novello Vincenzo ...ai sensi dell'art. 6 comma 10 e 11 del D.M. 50. >> (Doc. All.) e del *DECRETO PROT. N. 1505 DEL 07.03.2022 A SOTTOSCRIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.C. <<MATTEO MARIA BOIARDO>> DI SCANDIANO (RE)* nella parte in cui procede alla <<...risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 14.01.2022 con prot. n. 257 dal DS dell'I.C. <<Matteo Maria Boiardo>>. Al Sig. Novello Vincenzo, per il servizio effettivamente prestato presso l'I.C. <<Matteo Maria Boiardo>>, viene riconosciuto il solo trattamento ai fini economici e non giuridici...>> (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.

- 3) Condannare l' Amministrazione resistente, al re - inserimento di NOVELLO VINCENZO nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA della provincia di Reggio Emilia valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 per il profilo, rispettivamente, di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con punteggio pari a 11,10 e non pari a 6,60 come illegittimamente rettificato e per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 8,50 e non con il minore punteggio pari a 6,60 come illegittimamente rettificato.
- 4) Condannare l'Amministrazione resistente, previo reinserimento di NOVELLO VINCENZO nelle suddette graduatorie con il punteggio spettante pari a 11,10 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) e con il punteggio spettante pari a 8,50 per il profilo di Assistente Amministrativo, al reintegro di NOVELLO VINCENZO sul posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo a tempo determinato Prot. N. 257 del 14.01.2022 stipulato per l'a.s. 2021/2022 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo << Matteo Maria Boiardo >> in Scandiano (RE) ed al riconoscimento di detto periodo di servizio, sia con riferimento ai periodi già svolti che da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.
- 5) Condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento del diritto di NOVELLO VINCENZO all' assunzione in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo a tempo determinato Prot. N. 257 del 14.01.2022 stipulato per l'a.s. 2021/2022 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo << Matteo Maria Boiardo >> -in Scandiano (RE) ed al riconoscimento di detto periodo di servizio, sia con riferimento ai periodi già svolti che da svolgersi nelle more



del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierno ricorrente concorreva alla procedura di formazione e reclutamento delle graduatorie di III fascia del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Reggio Emilia valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al Decreto Ministeriale N. 50 del 3 marzo 2021 e, in pieno possesso del relativo titolo di accesso, proponeva domanda per il profilo di Collaboratore Scolastico ed Assistente Amministrativo.

A tal fine dichiarava, tra gli altri, il servizio svolto con rapporto di lavoro subordinato per il profilo di collaboratore scolastico dal 01.03.2019 al 31.08.2019 e dal 01.09.2019 al 30.8.2020 presso l'Istituto Paritario << Rhexium College >> in Reggio Calabria ed attestato come da copiosa certificazione versata in atti (Doc. All. - *Certificazione dei Servizi - Estratto Uniemens -- comunicazione di inizio e cessazione attività Centro per l'Impiego di Reggio Calabria - Buste Paga - ecc.*) e veniva così iscritto nelle graduatorie di interesse, per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 11,10 e di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 8,50 (Doc. All.)

Sulla base dei titoli e servizi posseduti veniva così individuato, per il profilo di Collaboratore Scolastico, l'avente diritto alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico dal 04.10.2021 al 30.12.2021 presso l'Istituto Comprensivo <<Bismantova>> in Castelnovo Ne' Monti (Doc. All.) ove assumeva e svolgeva regolare servizio e, successivamente, di rinnovata assunzione, per il medesimo profilo, giusto contratto prot. n. 257 dal 14.01.2022 al 02.04.2022, presso l'I.C. <<Matteo Maria Boiardo>> in Scandiano (RE), ove pure assumeva e svolgeva regolarmente la propria attività lavorativa.

Inopinatamente - in costanza di attività lavorativa - e senza alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento, pure obbligatoria per legge, ex comma 3 art. 71 DPR 445/2000 di cui al punto 10 dell'art. 6 del D.M. N. 50/2021, come meglio di seguito si dirà, interveniva, in data 1.3.2022, DECRETO PROT. N. 2055/VII.1-U, con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo <<Bismantova>> di Castelnovo ne' Monti (RE) così provvedeva alla: << **rideterminazione del punteggio attribuito al Sig. NOVELLO VINCENZO** nato il 14/01/1976 a ROCCA DI NETO (KR) - CF: NVLVN76A14H403L, ai sensi dell'art. 6 commi 10 e 11 del D.M. 50 del 3 marzo 2021, nelle graduatorie di istituto di 3^a fascia del personale A.T.A., così come di seguito specificato: **AA da 8.50 a 6.60 - CS da 11.10 a 6.60**....>> con la seguente motivazione che è da ritenersi manifestamente infondata in fatto e diritto (ed inveritiera) per le ragioni che di seguito si passerà ad esplicitare: << ... Visto il D.M. 50 del 3 marzo 2021, art. 6, commi 10 e 11, graduatorie di Istituto 3^a fascia ATA triennio 2021/2024; Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 artt. 71 e 72 modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge n. 3 del 16/01/2003; Vista la domanda presentata dal Sig. NOVELLO VINCENZO per la conferma/aggiornamento nelle graduatorie d'Istituto di 3^a fascia per il conferimento delle supplenze al personale ATA., per il triennio 2021/2024; Esaminata la documentazione e gli atti acquisiti dall'amministrazione; Espletati i controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazioni della dipendente; Visto l'esito del riesame della domanda di inclusione nelle graduatorie di 3^a fascia degli aspiranti personale ATA valida per il triennio 2021/2024;**Accertato che per il servizio dichiarato negli aa.ss. 2018/2019 (dal 01/03/2019 al 31/08/2019) e 2019/2020 (dal 01/09/2019 al 30/08/2020) non è presente la relativa contribuzione (come da estratto conto previdenziale inviato dall'INPS) per il servizio prestato c/o la scuola paritaria "Rhexium College" e che pertanto non può essere riconosciuto ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli di servizio; di dover procedere, nell'esercizio del potere di autotutela e autocontrollo, alla rettifica del punteggio attribuito relativo ai titoli di servizio per i periodi segnalati....>> (Doc. All.)**

Così parte datoriale, infondatamente ed erroneamente, procedeva alla rettifica in peius del punteggio spettante al ricorrente ed alla di lui retrocessione nelle graduatorie di interesse per le varie procedure di reclutamento, tanto a causa della mancata valutazione del servizio svolto dal lavoratore alle



dipendenze di scuola paritaria. Contestandosi, pure iniquamente, della mancata (che mancata non è) – come si passa di seguito ad esplicitare – della contribuzione INPS.

Detta determinazione è frutto di un macroscopico difetto d' istruttoria e risulta affetta ed irrimediabilmente viziata – sia sotto il profilo formale che sostanziale - da **nullità insanabile**. Evidenziandosi pure che l'impugnato decreto riferisce di dati inveritieri e travisa la realtà dei fatti, come pure documentata e comprovata a parte datoriale.

E' dato documentalmente provato il titolo di servizio avente ad oggetto il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente presso la scuola paritaria << Rhegium College >> in Reggio Calabria e della regolarità ed effettività della prestazione. Peraltro la medesima scuola paritaria, su richiesta della scuola statale, ha provveduto ad inoltrare la certificazione dei servizi e supposta documentazione a comprova. Ed il lavoratore ha inoltrato le denunce uniemens inoltrate all' INPS dalla scuola paritaria di cui trattasi.

A supporto di quanto sopra evidenziato si producono pure unitamente al presente ricorso introduttivo: 1) CERTIFICATO DI SERVIZIO A SOTTOSCRIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO PARITARIO << RHEGIUM COLLEGE >> IN REGGIO CALABRIA E 2) CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI TRA NOVELLO VINNENZO E ISTITUTO PARITARIO << RHEGIUM COLLEGE >> IN REGGIO CALABRIA; MODELLI UNILAV RILASCIATI DAL CENTRO PER L' IMPIEGO DI REGGIO CALABRIA, BUSTE PAGA E MODELLI CUD.

E che, pertanto, tutta la documentazione prodotta, conforta parte ricorrente in ordine alla piena valutazione dei servizi di interesse sia in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro che all' assolvimento degli oneri contributivi, come pure rilevabili dalle denunce uniemens e dai modelli CUD aventi ad oggetto le retribuzioni di detti rapporti lavorativi quali oggetto di dichiarazione dei redditi e tassazione.

A nulla rilevando che detta contribuzione non sia immediatamente visibile mediante estratto conto che, per espressa qualificazione dell' INPS, istituto tenuto al rilascio, << non ha valore certificativo >> in quanto non è oggetto di compiuto e definitivo aggiornamento e risente di fattori variabili (per es. rateizzazione del datore di lavoro, cassa integrazione, ritardo nei versamenti dei contributi statali alla scuola paritaria ecc.) e – come nel caso di specie - di un ritardo nell' assunzione (oggetto di contenzioso) tra la scuola paritaria e l' INPS medesimo (vedasi: relazione allegata). Trattasi – difatti nel caso di specie di c.d. << ravvedimento operoso >> - per cui il datore di lavoro - per espressa previsione della c.d. << Legge Dini >> può concludere la regolarizzazione dell'assolvimento della contribuzione - nei cinque anni successivi alla denuncia del rapporto di lavoro.

Né il mancato versamento contributivo – che pure non è integrato nel caso di specie – può costituire giusta causa di rettifica in peius del punteggio spettante per il servizio che è << effettivamente >> prestato come richiesto dalle Note Allegate al D.M. N. 50/2021 e perciò pienamente valutabile.

Ed invero, quale conseguenza del suddetto provvedimento, interveniva, in data 07.03.2022, Decreto Prot. 1505 con cui l' Ufficio di Dirigenza presso l' I.C. <<Matteo Maria Boiardo>> così disponeva: <<... *IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 con sui si è indetta la procedura di Inclusion e Aggiornamento delle Graduati di Circolo e d'Istituto del personale Ata per il triennio scolastico 2021-24; VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/10/2000 artt. 71 e 72 modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge n. 3 del 16/01/2001; CONSIDERATO che con provvedimento prot. n. 224 del 12/01/2022 dello scrivente Istituto il Sig. NOVELLO VINCENZO, collocato nella graduatoria definitiva di circolo e di istituto di terza fascia ATA Collaboratori Scolastici alla posizione n. 535 con punti 11,10 veniva individuato quale avente titolo alla stipula di un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dal 14/01/2022 al 02/04/2022 per 30/36 ore settimanali; CONSIDERATO l'IC "Bismantova" di Castelnovo ne' Monti (RE) ha stipulato il primo contratto di lavoro con il Sig. NOVELLO VINCENZO, risultando quindi competente, ai sensi*



dell'art. 6 comma 10 e 11 del D.M. 50/2021, del controllo sulla veridicità del complesso delle dichiarazioni dell'interessato; **VISTO il decreto di rettifica e rideterminazione redatto dall'IC "Bismantova" di Castelnuovo ne' Monti (RE) in data 01/03/2022 con il quale viene rideterminato il punteggio del Sig. NOVELLO VINCENZO in qualità di Collaboratore Scolastico in punti 6.60 - decreto acquisito agli atti da questa Istituzione con prot. n.1403 del 03/03/2022 ACCERTATO che l'IC "Bismantova" di Castelnuovo ne' Monti (RE) ha provveduto a notificare all'interessato la rideterminazione del punteggio; ACCERTATO che per effetto della rideterminazione acquisita in data 03/03/2022, il Sig. NOVELLO VINCENZO si colloca al posto 3.351 con punteggio 6.60 della graduatoria personale ATA profilo Collaborato Scolastico per il triennio 2021-24 e che, per questo motivo, l'interessato è in posizione non utile ai fini della convocazione. AVVALENDOSI dei Poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e connessi in sede di compilazione delle graduatorie DISPONE Per i motivi enunciati in premessa e con effetto immediato al Sig. NOVELLO VINCENZO nato a ROCCA DI NETO (KR) IL 14/01/1976 CF. NVLVCN76A14H403L la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 14/01/2022 con prot. 257 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Matteo Maria Boiardo" Al sig. NOVELLO VINCENZO, per il servizio effettivamente prestato presso l'Istituto Comprensivo "Matteo Maria Boiardo", viene riconosciuto il solo trattamento ai fini economici e non giuridici; Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente...>>.**

Tale determinazione – seppure da considerare quale diretta conseguenza dell' intervenuta rettifica in peius del punteggio di iscrizione in graduatoria di Novello Vincenzo, è da ritenersi manifestamente illegittima nella parte in cui si pronuncia per il mancato riconoscimento – ai fini giuridici – del servizio già prestato dal nominato lavoratore presso la scuola statale di cui trattasi. E si pone in manifesto contrasto con l' art. 6 comma 15 del D.M. N. 50 del 3.3.2020 secondo cui **il servizio prestato dal candidato sulla base di erroneo punteggio di inserimento in graduatoria sarà pienamente valutabile (sia sotto il profilo economico che giuridico) con la sola eccezione del << servizio svolto in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci >>.**

Solamente al verificarsi di tali ultime ipotesi il servizio svolto sarà considerato solo ai fini economici e non anche giuridici.

Pertanto, il nominato dipendente NOVELLO V., in considerazione delle summenzionate ragioni logico-giuridiche sopra esposte, contestava integralmente i provvedimenti denegatori di cui trattasi – per il tramite di questa difesa – con atto del 08.03.2022 che, però, non trovava accoglimento.

Ed invero, l'I.C. << Bismantova >> riscontrava con Decreto Prot. N. 2376 del 09.03.2022 e, in conferma delle pregresse statuizioni, così motiva: <<... IL DIRIGENTE SCOLASTICO ...VISTA la mail pervenuta dall'Avvocato Rosa Cilea, assunta agli atti con prot. n. 0002354/III1 del 09/03/2022, nella quale si impugna e contesta il decreto di rideterminazione del punteggio emesso da questo Istituto in data 01/03/2022 con prot. n. 0002055/VII1 del 01/03/2022 relativamente al sig. Vincenzo Novello, presente nelle graduatorie personale ATA 3^ fascia triennio 2021/2024;VISTO quanto dichiarato dall'aspirante in riferimento al servizio prestato presso Scuola Paritaria "Reghium College" di Reggio Calabria; VISTO il certificato di servizio rilasciato dalla suddetta Scuola Paritaria, nel quale veniva precisato "per i servizi suddetti è stata assolta la prestazione contributiva prevista dalla normativa vigente VISTI gli UNIMENS inviati a questo Istituto dal Sig. Vincenzo Novello (e non dalla Scuola Paritaria suddetta), dai quali non è stato possibile evincere l'effettivo versamento dei contributi in quanto trattasi di versamenti cumulativi riguardanti una pluralità di dipendenti senza alcun dato riconducibile all'aspirante; VISTA la richiesta dell'estratto conto contributivo inviata tramite PEC all'INPS di Crotone in data 28/10/2021 con prot. n. 0007386/VIII1; VISTA l'assenza di risposta da parte della suddetta sede INPS; VISTA la richiesta dell'estratto conto contributivo inviata tramite PC alla sede INPS di Reggio Emilia, in data 25/02/2022 con prot. n. 0001930/VIII, al fine di concludere i controlli in tempi congrui; VISTO l'estratto conto contributivo inviato dall'INPS di Reggio Emilia, assunto agli atti con prot. n 0002050/VII1 del 01/03/2022;



VERIFICATO che nel suddetto estratto, per i periodi di servizio prestati presso la Scuola Paritaria "Reghium College" di Reggio Calabria, così come dichiarati dal sig. Vincenzo Novello: a.s.2018/2019 dal 01/03/2019 al 31/08/2019 - a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 30/08/2020, NON E' PRESENTE ALCUNA CONTRIBUZIONE NE' DA PARTE della suddetta Scuola, NE' DA PARTE DELLA "ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA" (società indicata nei flussi UNIEMENS inviati a questo Istituto da parte del Sig. Vincenzo Novello); DECRETA per i motivi esposti in premessa, il non accoglimento della contestazione presentata tramite mail dall'Avvocato Rosa Cilea assunta agli atti con prot. n. 0002354/II11 del 09/03/2022 e conferma la rideterminazione del punteggio per il Sig. Vincenzo Novello, come indicato nel proprio decreto prot. n. 0002055/VII1 del 01/03/2022...>>

Evidentemente nonostante le rappresentate prescrizioni ministeriali e della lex specialis di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 parte datoriale – infondatamente – ritiene quale causa dimostrativa della valutabilità dei servizi – la copertura contributiva che pure avvenuta nel caso di specie – non è ancora consultabile sui siti INPS per ragioni intercorrenti tra l' istituto previdenziale e la scuola paritaria e del tutto estranee al lavoratore.

Ed è agevolmente comprensibile l' iniquità degli impugnati provvedimenti di grave danno all' odierno ricorrente che ha visto privarsi del punteggio per cui ha titolo ai fini della giusta collocazione in graduatoria nel subentrato aggiornamento del personale ATA (di cui al D.M. N. 50 del 3. 3.2021) e per la giusta partecipazione a tutte le procedure di reclutamento per cui abbia interesse e titolo giuridico.

Che la puntuale applicazione della normativa di riferimento, assai specifica e dettagliata sul punto, quale obbligo di parte datoriale avrebbe dovuto condurre ad un provvedimento d' ufficio di pieno riconoscimento dei servizi paritari e statali – anche ai fini giuridici – evitandosi così ogni pregiudizio discendente al ricorrente dall' illegittimo modus operandi di parte datoriale.

A ciò aggiungasi che il danno denunciato, in assenza dell' invocato provvedimento giudiziario a ripristino della situazione di diritto dell' interessato, si protrarrà per l' intero triennio di vigenza delle graduatorie di iscrizione con certa preclusione e causa impediva all' accesso alle varie opportunità occupazionali per cui, con il punteggio di spettanza, è l' avente diritto.

Dai fatti sopra descritti discende la presente richiesta di giustizia che si ritiene manifestatamente fondata e della quale SI CHIEDE l' integrale accoglimento.

Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

1) IN VIA PRELIMINARE: SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE DELLA PRESENTE VICENDA DI CAUSA:

Preliminarmente si ritiene il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa in applicazione dell' art. 413 comma 5 c.p.c. secondo cui: << Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto >> ed alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione Lav. sent. 21562/2007; Cassazione Lav. sent. 10449/2015; Cassazione Lav. sent. 11762/2016).

Al riguardo, si evidenzia che, alla data di proposizione del presente giudizio, il ricorrente, in qualità di collaboratore scolastico, è stato addetto quale ultima sede di servizio, giusto contratto di lavoro a tempo determinato del 14.01.2022, presso l' Istituto Comprensivo << Matteo Maria



Boiardo >> in Scandiano(RE), sede scolastica ricadente nel distretto giudiziario del Tribunale adito (ex multis Tribunale Napoli sez. lav. Ordinanza n. 22699 del 27.6.2017).

2) IN VIA PRELIMINARE E PROCEDURALE: MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DEI 30 GG. PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE ISTRUTTORIA. MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL COMMA 3 ART. 71 DPR 445/2000 DI CUI AL COMMA 10 DELL'ART. 6 DEL D.M. N. 50/2021.

La richiesta di nullità dei provvedimenti posti in essere dall' Istituto Comprensivo <<Bismantova>> di Castelnovo ne' Monti (RE) e dall'I.C. <<Matteo maria Boiardo>> in Scandiano (RE) è fondata e trova luogo - in via preliminare e procedurale - nella mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo che ha impedito al destinatario del procedimento di parteciparvi fattivamente con compiuto esercizio del diritto di difesa quale condizione indefettibile di validità del provvedimento medesimo di cui al comma 3 dell'art. 71 DPR 445/2000 espressamente recepito dal comma 10 dell'art. 6 del D.M. N. 50/2021.

La notizia all' interessato di eventuali irregolarità o omissioni rilevabili d' ufficio è obbligatoria ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) e risponde alla necessità di consentire una efficace istruttoria e l'adozione di risultanze confacenti alla realtà dei fatti.

Si riporta la prescrizione di cui all' **art. 71 DPR 445/2000 (MODALITA' DEI CONTROLLI)**.

Comma 3: <<Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d' ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all' interessato di tale irregolarità. **Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito**>>.

Tale diritto è stato precluso all' odierno richiedente che non ha potuto contare su una reale ed efficace istruttoria che tenesse nella dovuta considerazione le motivazioni di fatto e di diritto che conducono alla piena valutazione di tutti i periodi lavorativi prestati in data antecedente alla presentazione della domanda (22.4.2021) e della cui copertura contributiva ed effettività si è comunque fornita puntuale ed incontestabile prova e dimostrazione così legittimamente applicandosi l' **art. 6.2 del Decreto Ministeriale N. 50 del 3 marzo 2021** laddove si legge << è ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l' aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda >>..

3) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE. SUL DIRITTO DI NOVELLO VINCENZO AL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI IN QUALITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO ALLE DIPENDENZE DI SCUOLA PARITARIA. SULLA GIURISPRUDENZA DI SETTORE FAVOREVOLE AL RICORRENTE.

Tutti i periodi di servizio dichiarati da NOVELLO VINCENZO sono frutto di regolare prestazione discendente da << effettivo >> rapporto di lavoro come documentalmente accertato e di cui si è fornita compiuta prova.

Per espressa e copiosa giurisprudenza (**per tutte Sezione VI 27 giugno 2006 N. 4101**) una volta data dimostrazione con carattere di effettività del servizio predetto nessun ulteriore elemento rileva ai fini della piena valutabilità dello stesso. Né in relazione al versamento contributivo pure dimostrato mediante produzione dei flussi UNIEMENS sia in relazione della tipologia del servizio (cfr: svolto o meno alle dirette dipendenze di scuola paritaria).



La tabella A1 allegata al DM 50/2021, contenente il punteggio assegnabile a riconoscimento del pregresso servizio lavorativo, **non fa infatti alcun riferimento**, a differenza che per il servizio di personale ATA **quale condizione di accesso** alle graduatorie permanenti di I fascia, ad una attività svolta alle << **dirette dipendenze** >> del soggetto gestore. Si guardi, infatti ai punti 7.1 e 7.2 (servizi prestati presso scuole statali e paritarie che nulla pretende in ordine alla tipologia di servizio) e dell' art. 2 punto 9 (per l' **inclusione** nella terza fascia (i candidati senza titolo di studio corrispondente). Le prime norme, a differenza della seconda norma ora citata, non contengono alcun specifico riferimento al servizio prestato << alle dirette dipendenze >> di qualcuno.

Ma vi è di più la **NOTA 1 ALLEGATA alla TABELLA DI VALUTAZIONE e richiamata dall' art. 7.1** così recita: << **(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato** o, comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, **non sono valutabili**, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.) per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell' anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole >>.

E' di immediata risultanza che le decretazioni ministeriali riferiscono, solo ed esclusivamente, di << **servizio effettivamente prestato** >> **Q** (cfr: in alternativa) << **comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta** >> a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro medesimo.

Discende dalla superiore regolamentazione che l' eventuale discordanza della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore (che peraltro – nel caso di specie è causa imputabile all' INPS e non al datore di lavoro) non può intervenire in danno dell' odierno ricorrente che ha pienamente assolto alla propria prestazione e che – a causa degli atti impugnati – ha subito gli effetti dannosi di comportamenti altrui.

Sul punto, ex multis, Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) che ha deciso sul ricorso in appello N. 2178 del 1996 proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla valutazione del servizio svolto presso istituti non statali senza l' indicazione dell' Ente al quale erano stati versati i contributi di assistenza e previdenza.

La predetta sentenza, ovviamente, è riferita anche all' insegnamento svolto presso una scuola paritaria, risolvendo definitivamente la questione della pretesa indicazione nel certificato di servizio dell' assolvimento dell' obbligo contributivo ai fini del riconoscimento del punteggio. Da ciò discendendo che il punteggio non è legato né alla tipologia del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) né al numero di ore di lezioni settimanali svolte.

Si riporta stralcio del contenuto: << **E' illegittima la disposizione contenuta nell' art. 3 comma 24 del D.M. 22 aprile 1993 che condiziona l' attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati – ai fini della partecipazione ai concorsi per i soli titoli previsti dall' art. 2 del D.L. 6 novembre 1989 N. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 1989 N. 417 – all' indicazione dell' ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell' istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l' assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo**



danno dal datore di lavoro, che attesta sotto la sua personale responsabilità (o dell' organo legittimato a certificare per suo conto) l' effettivo svolgimento del servizio (Consiglio di Stato Sezione VI Decisione N. 5570 del 23.10.2001).

Ancora di uguale contenuto **Sentenza N. 516/2005 del Tar Catania Sezione III** secondo cui << è censurabile il comportamento dell' amministrazione scolastica che, ai fini della collocazione nelle graduatorie del personale docente, disconosca il periodo di servizio svolto dall' insegnante sul presupposto del mancato versamento dei contributi previdenziali. Anche in questo caso ciò che rileva è l' effettivo svolgimento della funzione docente che non può rispondere di illeciti altrui soprattutto ove dimostri, come nel caso di specie, di essersi attivata per fare valere la coercibilità dell' obbligo assicurativo previdenziale >>.

Pure **Tar Catania Sezione II Ordinanza N. 463 del 22.2.1994 e TAR Puglia - Sezione II Sentenza N. 266 del 10 aprile 1995** laddove si legge: << ***Il diritto al riconoscimento del servizio, quindi del relativo punteggio, è un diritto soggettivo che deriva esclusivamente dalla prestazione lavorativa effettivamente svolta; per contro esso non può farsi dipendere dalla presunta inosservanza delle norme previdenziali da parte del datore di lavoro, ovvero da eventuali inadempienze commesse da << soggetto diverso >> dall' avente diritto >>***.

Interviene poi la << storica >> **Sentenza N. 5570/2001 del Consiglio di Stato Sezione VI** che, nel confermare la sopra citata Sentenza del TAR Puglia ha ribadito che << ***le inadempienze dell' istituto legalmente riconosciuto è questione che può far venire meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento e/o di parificazione ma non è al contrario di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio. (per cui fa fede la certificazione del responsabile) né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l' attribuzione del punteggio >>*** (Doc. All.)

Infatti la ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quello di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti al reclutamento siano state effettivamente espletate. Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all' assolvimento delle prestazioni previdenziali da parte dell' istituto scolastico essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità dell' addetto.

Ma in tempi più recenti e per questione di identico tenore varie pronunce del territorio nazionale.

Per esempio: **Tribunale di Milano - Ordinanza del 20 febbraio 2019** emessa dal Giudice del Lavoro nella persona della Dott.ssa Saioni F. laddove si legge: << ***Risulta pertanto illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione nelle graduatorie del personale ATA disconosce il periodo di servizio svolto dal lavoratore sul presupposto del solo mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo medesimo, non negando, invece, l' effettività della prestazione del servizio, a maggior ragione considerata che l' inosservanza degli obblighi previdenziali ed assistenziali dipende da un comportamento illecito della scuola dove viene prestato il servizio >>***(Doc. All.)

Ed ancora **Ordinanza N. 11621/2019 del Tribunale di Torino del 26.6.2019** emessa a definizione del procedimento RGN 2916/2019 laddove si legge: << ***L' effettività dei servizi prestati dal ricorrente in qualità di collaboratore scolastico alle dipendenze non solo non è stata contestata dal ministero convenuto (che, come già rilevato, li ha disconosciuti solo per assenza di copertura contributiva) ma è altresì provata dai documenti versati in atti Alla luce di tali evidenze, si ritiene che l' amministrazione***



convenuta abbia illegittimamente provveduto alla rideterminazione del punteggio del ricorrente esclusivamente sulla base del mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del suo precedente datore di lavoro; tale determinazione, invero, non è condivisibile in quanto l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro e il suo eventuale inadempimento pertanto non può produrre effetti in ordine alla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro; in altre parole il rapporto di lavoro deve considerarsi effettivamente e validamente svolto anche in presenza di scoperture contributive >> (Doc. All.)

Ed ancora Ordinanza N. 3659/2019 del Tribunale di Monza del 15.7.2019 emessa a definizione del procedimento RGN 1020/2019 laddove si legge: <<E' pur vero che il ricorrente nella citata domanda aveva erroneamente omissso di dichiarare l'assolvimento della prestazione contributiva in relazione al servizio citato, tuttavia dall'esame degli atti appare chiaro che l'esclusione dalla graduatoria del circolo di istituto e la successiva risoluzione del contratto a termine è dovuta alla rideterminazione del punteggio. D'altronde la parte convenuta non contesta l'effettiva esecuzione del servizio presso l'Istituto sopra indicato, comunque confermata dal provvedimento N. 182 del 18.5.2019, in cui viene attestato che il ricorrente aveva prestato servizio presso ma << per tali periodi non è ancora stata versata la relativa quota contributiva >>. Ebbene, in base al D.M. 640 del 30.8.2007 tra i titoli utili per la determinazione del punteggio è previsto il servizio prestato presso un istituto scolastico paritario, senza che sia richiesto quale ulteriore presupposto anche il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ciò che rileva, pertanto, per l'attribuzione del punteggio è il servizio effettivamente prestato e non l'avvenuto versamento contributivo da parte del datore di lavoro. D'altronde condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della stessa significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento sul dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale. Va inoltre considerato che la ratio del riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria è all'evidenza la valorizzazione della professionalità maturata, essendo a tal fine indifferente che vi sia stato il versamento dei relativi contributi previdenziali >> (Doc. All.)

Ed ancora in tempi più recenti: ORDINANZA e SENTENZA del TRIBUNALE di PAVIA e del TRIBUNALE di TREVISO e del TRIBUNALE di MILANO e del TRIBUNALE di ROMA (Doc. All.)

- 4) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE. SUL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA GIUSTA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DISCENDENTE DALL' ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO SVOLTO PRESSO L' ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE << MATTEO MARIA BOIARDO >> ANCHE AI FINI GIURIDICI (E NON SOLO ECONOMICI) PER LA GIUSTA COLLOCAZIONE NELLE GRADUATORIE DI INTERESSE E PER OGNI BENEFICIO ED EFFETTO DI LEGGE.

La domanda giudiziale si fonda sulla puntuale applicazione della normativa di riferimento che si passa di seguito a riportare nella parte di precipuo interesse.

Con il Decreto Ministeriale N. 50 del 3 marzo 2021 si è provveduto a regolamentare la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 e, all' art. 6 avente ad oggetto << DATI CONTENUTI NEL MODELLO DI DOMANDA - VALIDITA' - CONTROLLI >> così si legge:

Art. 6 punto 9: << Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall' aspirante nel modello di domanda, per verificare l' ammissibilità della domanda, l' inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l' indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo



di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'amministrazione.

Art. 6.10: << Nei casi e con le modalità previste dagli art. 71 e 72 del DPR 28.12.2000 N. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti >>.

Art. 6.11. : << L'Istituzione Scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo e/o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso >>.

Art. 6.12: << All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato >>

Art. 6.13: << In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e della posizione assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante ed alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del DPR 28.12.2000 N. 445>>;

Art. 6.15: << Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico già individuato ai sensi del precedente comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura>> (Doc. All.)

Sulla base delle superiori determinazioni devesi osservare la contraddittorietà ed ultroneità dell'operato di parte datoriale oggi in contestazione che - in danno del nominato lavoratore - applica una sanzione - segnatamente la non valutabilità del servizio prestato ai fini giuridici - che è prevista per altra fattispecie (mancanza del titolo di accesso al profilo richiesto o dichiarazioni mendaci) e che non può trovare luogo in presenza di un mero errore materiale di valutazione di un titolo aggiuntivo che non è condizione necessaria ad accedere al profilo di interesse. E che dunque le impugnate determinazioni non si ritengono valedoli né legittimamente opponibili ai fini della graduatoria di interesse di attuale inserimento.

Orbene sulla scorta delle superiori determinazioni dubbio non vi può essere circa l'irragionevolezza del modus operandi di parte datoriale, che - efficacemente operati i controlli nei confronti dei titoli posseduti dal suddetto candidato e - verificato il maggiore punteggio di assunzione - pure procedendo alla risoluzione del contratto a tempo determinato (o mancata proroga dello stesso) - certamente avrebbe dovuto



validare il servizio dal suddetto già svolto presso la scuola statale oltre che ai fini economici anche ai fini giuridici risultando erroneo ed illegittimo che si applichi - in danno del nominato lavoratore - una sanzione di inefficacia del lavoro svolto che può trovare applicazione solo in presenza di fattispecie di carenza del titolo di accesso e/o di mendaci dichiarazioni.

Pare dunque atto dovuto che parte datoriale riveda le proprie determinazioni a ripristino e salvaguardia di una posizione di giustizia sostanziale ed al fine di evitare ogni difformità e/o disparità di trattamento con gli altri candidati presenti nelle graduatorie di interesse.

Per tutto quanto sopra premesso, nell'interesse di **NOVELLO Vincenzo** si propone la presente richiesta di giustizia e contestualmente si inoltra

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Evidenziate le ragioni di diritto a supporto dell'odierna azione, integranti anche il *fumus boni iuris* necessario al positivo accoglimento della contestuale domanda cautelare qui proposta, pare ugualmente sussistente il *periculum in mora* integrato dal **danno attuale, grave ed irreparabile** discendente dai provvedimenti impugnati.

5) SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA:

Dimostrata la fondatezza della presente domanda giudiziale ugualmente sussistente è il requisito del *periculum in mora*.

Il pregiudizio discendente dai provvedimenti adottati dall'amministrazione resistente è **attuale, grave ed irreparabile** in quanto la perdita del posto di lavoro integra per il ricorrente che non dispone di altro reddito l'unico mezzo di sostentamento (Doc. All.)

Per consolidata ed uniforme giurisprudenza la c.d. << lesione alimentare >> è *ex se* causa legittimante il ricorso allo strumento cautelare (vedasi, ex multis, Tribunale di Roma - Tribunale di Reggio Calabria - Tribunale di Palmi - Tribunale di Milano - Doc. All.)

Per copiosa giurisprudenza di settore:

<< Perché si giustifichi la tutela cautelare è necessario che sussistano elementi tali da cui risultino già almeno atti preparatori che oggettivamente conducano, sia pure in termini di probabilità, ad un evento idoneo a determinare entro un termine ragionevolmente breve un pregiudizio irreparabile >> (Trib. Firenze 31.10.2011);

<< Qualora vi sia piena evidenza dell'illegittimità del licenziamento, la lesione di diritti sia patrimoniali che extrapatrimoniali del lavoratore giustifica di per sé l'emanazione di un provvedimento d'urgenza non essendovi ragioni per differire nel tempo una reintegrazione nel posto comunque dovuta >> (Trib. Busto Arsizio 29.10.2010);

<< Sussiste il periculum in mora quando il licenziamento intimato mini la professionalità del lavoratore ed il diritto dello stesso allo svolgimento della personalità mediante attività lavorativa >> (Trib. Milano 14.6.2010);

<< La perdita improvvisa delle retribuzioni e dell'attività lavorativa conseguente al licenziamento comminato sono fatti idonei a recare pregiudizio non solo economico, con



ripercussioni negative nella sfera personale e familiare del lavoratore e come tali giustificano una tutela immediata >> (Trib. Milano 29.10.2007);

<< In caso di licenziamento sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile che legittima un provvedimento d'urgenza in base all' art. 700 c.p.c in quanto il licenziamento lede il diritto al lavoro, che ha natura costituzionale e connotati non solo patrimoniali, ma anzitutto di natura personalistica (sotto il profilo dell' impoverimento della professionalità) morale (in relazione all' offesa della dignità) e sociale (in relazione all' impoverimento nell' insieme di relazione umane) >>(Trib. Ravenna 12.6.2006);

Con manifesta ingiustizia per l'odierno ricorrente che subisce le conseguenze dannose di fatti altrui ai fini della concreta realizzazione del diritto al lavoro, anche con carattere di stabilità come pure garantito e protetto dalla nostra Carta Costituzionale e dal legislatore.

In assenza degli invocati provvedimenti correttivi, a ripristino di una situazione di effettiva legalità e veridicità in capo alla posizione del richiedente, quest' ultimo verrà impedito nello svolgimento della prestazione lavorativa per cui ha titolo per l' intero triennio di vigenza delle graduatorie d' interesse con il punteggio di effettiva titolarità, consolidandosi una posizione attuale ed anche futura di definitivo svantaggio non più recuperabile anche in ordine al periodo lavorativo già svolto che non viene validamente considerato da parte datoriale ai fini giuridici, segnatamente del punteggio, per tutte le future procedure di reclutamento per cui abbia titolo ed interesse.

Ed anche in conseguenza del fatto che candidati meno graduati avranno l' opportunità - negata al ricorrente - di cumulare punteggio, progredire in graduatoria ed occupare posizioni migliori ai fini dell' assunzione anche con carattere di stabilità.

Per tutto quanto sopra esposto, nell' interesse di **NOVELLO VINCENZO**, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato;

SI CHIEDE

Che l' Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia adito, nella persona del Giudice del Lavoro designato, Voglia pronunciarsi e sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA CAUTELARE E PRINCIPALE:

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di **NOVELLO VINCENZO**, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Reggio Emilia per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) e di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021, al reinserimento/permanenza per il triennio 2021/2024 con il punteggio spettante pari a, rispettivamente, per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 11,10 e non pari a 6,60 come illegittimamente rettificato - per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 8,50 e non pari a 6,60 come illegittimamente rettificato.

2) IN VIA CAUTELARE E PRINCIPALE:



Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di NOVELLO VINCENZO, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Reggio Emilia per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS) e Assistente Amministrativo (AA), di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 e valevoli per il triennio 2021/2024, previo reinserimento nelle suddette con il punteggio spettante pari a 11,10 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) e con il punteggio pari a 8,50 per il profilo di Assistente Amministrativo, all'immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo determinato Prot. N. 257 del 14.01.2022 stipulato per l'a.s. 2021/2022 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo << Matteo Maria Boiardo >> ed al riconoscimento di detto periodo di servizio, anche quello da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previa disapplicazione, ove occorra, del *DECRETO DEL 01.03.2022 PROT. N. 2055/VII.1-U A SOTTOSCRIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO << BISMANTOVA>> DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)* nella parte in cui procede alla <<rideterminazione del punteggio attribuito al Sig. Novello Vincenzo ...ai sensi dell'art. 6 comma 10 e 11 del D.M. 50. >> (Doc. All.) e del *DECRETO PROT. N. 1505 DEL 07.03.2022 A SOTTOSCRIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.C. <<MATTEO MARIA BOIARDO>> DI SCANDIANO (RE)* nella parte in cui procede alla <<...risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 14.01.2022 con prot. n. 257 dal DS dell'I.C. <<Matteo Maria Boiardo>>. Al Sig. Novello Vincenzo, per il servizio effettivamente prestato presso l'I.C. <<Matteo Maria Boiardo>>, viene riconosciuto il solo trattamento ai fini economici e non giuridici...>> (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.

E IN VIA ORDINARIA

3) IN VIA PRINCIPALE:

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di **NOVELLO VINCENZO**, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Reggio Emilia per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) e di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021, al reinserimento/permanenza per il triennio 2021/2024 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 11,10 e non pari a 6,60 come illegittimamente rettificato e per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 8,50 e non pari a 6,60 come illegittimamente rettificato.

4) IN VIA PRINCIPALE:

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di NOVELLO VINCENZO, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Reggio Emilia per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS) e Assistente Amministrativo (AA), di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 e valevoli per il triennio 2021/2024, previo reinserimento nelle suddette con il punteggio spettante pari a 11,10 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) e con il punteggio pari a 8,50 per il profilo di Assistente Amministrativo, all'immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo determinato Prot. N. 257 del 14.01.2022 stipulato per l'a.s. 2021/2022 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo << Matteo Maria Boiardo >> ed al riconoscimento di detto periodo di servizio, anche quello da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.



5) IN VIA PRINCIPALE:

Condannare l'Amministrazione resistente, al re - inserimento di NOVELLO VINCENZO nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA della provincia di Reggio Emilia valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 per il profilo, rispettivamente, di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con punteggio pari a 11,10 e non pari a 6,60 come illegittimamente rettificato e per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 8,50 e non con il minore punteggio pari a 6,60 come illegittimamente rettificato.

6) IN VIA PRINCIPALE:

Condannare l'Amministrazione resistente, previo reinserimento di NOVELLO VINCENZO nelle suddette graduatorie con il punteggio spettante pari a 11,10 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) e con il punteggio spettante pari a 8,50 per il profilo di Assistente Amministrativo, al reintegro sul posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo a tempo determinato Prot. N. 257 del 14.01.2022 stipulato per l'a.s. 2021/2022 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo << Matteo Maria Boiardo >> in Scandiano (RE) ed al riconoscimento di detto periodo di servizio, sia con riferimento ai periodi già svolti che da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previa disapplicazione, ove occorra, del **Decreto del 01.03.2022 Prot. N. 2055/VII.1-U** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo <<Bismantova>> di Castelnovo Ne' Monti (RE) nella parte in cui procede alla **<<rideterminazione del punteggio attribuito al Sig. Novello Vincenzo ...ai sensi dell'art. 6 comma 10 e 11 del D.M. 50. >>** (Doc. All.) e del **Decreto prot. N. 1505 del 07.03.2022** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell'I.C. <<Matteo Maria Boiardo>> di Scandiano (RE) nella parte in cui procede alla **<<...risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 14.01.2022 con prot. n. 257 dal DS dell'I.C. <<Matteo Maria Boiardo>>. Al Sig. Novello Vincenzo, per il servizio effettivamente prestato presso l'I.C. <<Matteo Maria Boiardo>>, viene riconosciuto il solo trattamento ai fini economici e non giuridici...>>** (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.

6) IN OGNI CASO:

Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che l' Ecc.ma Autorità Giudicante Voglia disporre l' audizione - in ordine ai fatti contestati e, segnatamente, all' avvenuto versamento contributivo e/o ogni altro aspetto ritenuto rilevante per la positiva definizione della presente vicenda di causa - di **Emilio Raffaele quale Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante della Scuola Paritaria << **Rhegium College** >> in Reggio Calabria già datore di lavoro della nominata lavoratrice.**

Si produce la seguente documentazione come da indice:

- 1) COPIA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA DI TERZA FASCIA TRIENNIO 2021/2024 DI CUI AL D.M. N. 50/2021;**
- 2) AUTODICHIARAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI DA NOVELLO VINCENZO E STIPULATI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL 04.10.2021 CON L' ISTITUTO**



COMPENSIVO <<BISMANTOVA>> E CONTRATTO PROT. 257 DL 14.01.2022 CON L' I.C. <<MATTEO MARIA BOIARDO>>;

- 3) DECRETO DI RETTIFICA PUNTEGGIO DEL 01.03.2022 A SOTTOSCRIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ISTITUTO COMPENSIVO <<BISMANTOVA>>;**
- 4) DECRETO PROT. 1505 DEL 07.03.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELL'I.C. <<MATTEO MARIA BOIARDO>>;**
- 5) IMPUGNATIVA DI PARTE RICORRENTE DEL 08.03.2022 E RISCONTRO DEL 16.03.2022 DI I.C. BISMANTOVA;**
- 6) CONTRATTI DI LAVORO DI NOVELLO V. CON LA SCUOLA PARITARIA RHEGIUM COLLEGE;**
- 7) CERTIFICATO DEI SERVIZI PRESTATI DA NOVELLO V. ALLE DIPENDENZE DI SCUOLA PARITARIA RHEGIUM COLLEGE IN REGGIO CALABRIA;**
- 8) BUSTE PAGA, COMUNICAZIONE CENTRO PER L' IMPIEGO, DENUNCE UNIEMENS;**
- 9) DENUNCE UNIEMENS CON PROTOCOLLO;**
- 10) ATTESTAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RHEGIUM COLLEGE IN REGGIO CALABRIA;**
- 11) DECRETO MINISTERIALE N. 50 DEL 3 MARZO 2021 AVENTE AD OGGETTO: <<L' AGGIORNAMENTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2024, DELLE GRADUATORIE DI III FASCIA DI ISTITUTO E DI CIRCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 7 DEL D. M. NUMERO 131 DEL 13 GIUGNO 2007 DEL PERSONALE ATA>>;**
- 12) AUTODICHIARAZIONE DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DI NOVELLO V.;**
- 13) GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE A PARTE RICORRENTE.**

Si dichiara, inoltre, che il ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio non è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 27 aprile 2022

Avv. Rosa Cilea

